



**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI
DELL’ISPEL**

SOMMARIO

CONTRATTO	3
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA	5
ARTICOLO 4 OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, VARIAZIONI CONTRATTUALI	5
ARTICOLO 5 DURATA.....	6
ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	6
ARTICOLO 7 GARANZIE.....	7
ARTICOLO 8 SUBAPPALTO.....	7
ARTICOLO 9 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	7
ARTICOLO 10 ESECUZIONE	8
ARTICOLO 11 PENALI.....	8
ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI.....	9
ARTICOLO 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE	11
ARTICOLO 15 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ARTICOLO 16 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	12
ARTICOLO 17 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	12
ARTICOLO 18 CAUZIONE	12
ARTICOLO 19 RECESSO	13
ARTICOLO 20 RECESSO PER GIUSTA CAUSA.....	13
ARTICOLO 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	14
ARTICOLO 22 TRASPARENZA DEI PREZZI.....	14
ARTICOLO 23 FORO ESCLUSIVO	15
ARTICOLO 24 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	15
ARTICOLO 25 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	16
ARTICOLO 26 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA	16
ARTICOLO 27 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	16
ARTICOLO 28 INCOMPATIBILITÀ	17
ARTICOLO 29 CLAUSOLA FINALE	17

CONTRATTO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

TRA

L’Ispettorato nazionale del lavoro, che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "**Ispettorato**" o "**Committente**", codice fiscale/partita IVA n. 97900660586, – rappresentato dal dott. Giuseppe Diana, nella funzione di Direttore Centrale risorse umane, finanziarie e logistica, nato a Monteforte Cilento (SA) il 3 agosto 1962, domiciliato per la carica in Piazza della Repubblica, n. 59 - 00185 - Roma

E

Poste Italiane S.p.A, sede legale in Roma, Viale Europa 190, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 97103880585, P. IVA01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma 00144, Viale Europa 190, in persona del Procuratore Saverio Francesco Riccio, giusti poteri allo stesso conferiti da Poste Italiane con procura rep. n. 54458 del 29/10/2020 (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”);

PREMESSO CHE

- a) la gara è stata esperita attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2021, V Serie Speciale, n. 30 "Contratti Pubblici" e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 052-131071 del 16 marzo 2021;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario sia del Lotto 1 - CIG: 86542110D8 - che del Lotto 2 - CIG: 8654219770 - della procedura di cui sopra e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- c) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio ed avente n FDI 272348/21 per un importo di Euro 159.330,50= per il Lotto 1 e n. FDI 272351/21 per un importo di Euro 180.135,86= per il Lotto 2;
- d) il codice identificativo di gara (CIG) del presente Contratto, è il seguente: Lotto 1: CIG: 86542110D8; Lotto 2: CIG: 8654219770.
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- g) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e sue appendici), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Disciplinare di gara).

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto, si intende per:
 - a. Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b. Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c. Fornitore o Impresa: la società Poste Italiane S.p.A. risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - d. Lotto: le sedi degli Uffici Mittenti presso i quali ed a favore dei quali dovranno essere svolti i servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione/recapito su tutto il territorio nazionale degli invii postali, meglio individuate in:

LOTTO 1 – CIG:86542110D8: Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale all'estero, degli invii postali dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia e di Milano e dei rispettivi Ispettorati Territoriali del Lavoro di competenza e precisamente: Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti-Alessandria, Bergamo, Belluno, Biella-Vercelli, Bologna, Brescia, Como-Lecco, Cremona, Cuneo, Ferrara-Rovigo, Genova, Imperia, La Spezia, Macerata, Mantova, Milano-Lodi, Modena, Novara-Verbania, Padova, Parma-Reggio Emilia, Pavia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Ravenna-Forlì-Cesena, Rimini, Savona, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone, Varese, Venezia, Verona, Vicenza;

LOTTO 2 – CIG:8654219770: Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale all'estero, degli invii postali della Sede Centrale in Roma dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma e di Napoli e dei rispettivi Ispettorati Territoriali del Lavoro di competenza e precisamente: Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari-Oristano, Campobasso-Isernia, Caserta, Catanzaro, Chieti-Pescara, Cosenza, Crotone, Firenze, Foggia, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Napoli, Nuoro, Perugia, Prato-Pistoia, Potenza-Matera, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Taranto, Teramo, Terni-Rieti, Vibo Valentia, Viterbo.

- e. Responsabile del Servizio: il soggetto nominato dal Fornitore, responsabile di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e amministrativi della fornitura, delle prestazioni rese e dei livelli di servizio.
 - f. Importo Massimo: l'importo contrattuale presunto, relativo all'intera durata contrattuale, pari a Euro 1.012.907,81 IVA esclusa, per il Lotto 1; pari a Euro 1.119.519,91, IVA esclusa per il Lotto 2.
2. Per le ulteriori definizioni si rinvia al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c. dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - d. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - e. dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. Il Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, il Committente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Committente affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei servizi postali, comprensivi delle attività di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale all'estero degli invii postali relativi alla Sede Centrale di Roma dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro.
2. I predetti servizi dovranno essere prestati relativamente alle tipologie di invio e secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Considerata la natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
4. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente, a prestare i servizi postali per la durata del presente Contratto, sino alla concorrenza dell'Importo Massimo, eventualmente incrementato in ragione di quanto previsto ai successivi commi da 7 a 12 del presente articolo.
5. L'impresa prende atto ed accetta che non potrà avanzare alcuna pretesa qualora, al termine della durata del Contratto, verranno richieste dall'Ispettorato prestazioni di servizi postali comportanti spese inferiori all'Importo Massimo stabilito.
6. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati su tutto il territorio nazionale come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e in via residuale all'estero.
7. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più dell'Importo Massimo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari specificati nell'Allegato "B" al presente Contratto.
8. Il Committente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'Importo Massimo del presente Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno dell'Importo Massimo del presente Contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo

- maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "B" al presente Contratto.
9. In accordo con quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
 10. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
 11. È designato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il dott. Fabrizio D'Alfonso. È designato Direttore dell'esecuzione, il sig. Vincenzo De Vellis.
 12. L'Impresa nomina il Responsabile del Servizio nella persona del sig. Luigi Montemurro. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore del Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Il presente Contratto spiegherà i suoi effetti dal 1° novembre 2021, data di attivazione dei servizi oggetto dell'affidamento ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi dalla predetta data.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
3. Come stabilito nel bando, ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.
3. L'Impresa si obbliga espressamente a:

- a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Ispettorato di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;
 - e. comunicare tempestivamente al Committente, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
 6. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
 8. L'impresa è tenuta a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 7 GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che tutti i prodotti software e i programmi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto, con particolare riguardo ai sistemi di trasmissione dati, sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà del Committente di risolvere il presente Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 8 SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne il

Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.

3. Il Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Committente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 10 ESECUZIONE

1. I servizi richiesti dal Committente dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità e nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. La prestazione dei servizi si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Per la prestazione dei servizi oggetto di ciascuna richiesta da parte del Committente, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nei termini e con le modalità previsti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 PENALI

1. Nel caso di ritardo, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto per la raccolta e relativa presa in carico della corrispondenza da parte del Fornitore mediante il Pick-Up, di cui al paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente, per ogni episodio, una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso di mancato rispetto, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dei giorni e orari di apertura dei Punti di Accettazione del Fornitore, di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente, per ogni episodio, una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso di ritardo, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per l'accettazione della Corrispondenza, di cui al paragrafo 4.1.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente, per ogni episodio, una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il recapito della Corrispondenza di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al doppio del corrispettivo previsto per il servizio di recapito della Corrispondenza consegnata in ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di mancato rispetto, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, dei termini di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente, in relazione a ciascun invio, una penale pari al doppio del corrispettivo previsto per il servizio del relativo recapito.
6. In caso di ritardo non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti o concordati per la restituzione al mittente del cartaceo di ritorno di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al doppio del corrispettivo previsto per il servizio di recapito della Corrispondenza

- per la quale non siano stati rispettati i suddetti termini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nel caso di ritardo, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per l'accettazione del Report annuale dei flussi, di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente, per ogni episodio, una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Ispettorato.
 9. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Ispettorato medesimo nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
 10. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Ispettorato nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 11. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
 13. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Ispettorato dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
 15. Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 18 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 16. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo Massimo, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi unitari dei servizi per ogni tipologia di invio sono specificati nell'Allegato "B" al presente Contratto ed in particolare:
 - per il Lotto 1 l'importo contrattuale presunto, relativo all'intera durata contrattuale è pari a Euro 1.012.907,81 IVA esclusa;
 - per il Lotto 2 l'importo contrattuale presunto, relativo all'intera durata contrattuale è pari a Euro 1.119.519,91, IVA esclusa.
2. L'importo Massimo ed i prezzi unitari si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. Tutti gli importi indicati si intendono oltre IVA in regime di split payment.

1. I corrispettivi di cui al precedente articolo 12, comma 1, saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dal Committente all'esito positivo delle corrispondenti verifiche. A tal fine Poste Italiane S.p.A. provvederà ad inviare alle diverse sedi una pre-fattura entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento. Il committente provvederà ad inoltrare entro il 10 il benestare alla fatturazione. . In base al benestare fornito, o anche in assenza di riscontro entro il 20 del mese, Poste provvederà ad emettere le relative fatture provviste di allegato di fatturazione.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse.
3. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.a. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate alle diverse sedi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, così come indicate nell'Allegato "A" del Capitolato. Per effetto delle disposizioni del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) le fatture in formato elettronico dovranno pervenire, tramite il Sistema di Interscambio (sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie"). Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi: PDF e HTML.
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, d. lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, all'esito positivo delle corrispondenti verifiche di conformità da parte del Committente in ordine alle prestazioni svolte, verrà effettuato sul conto corrente postale n. 41028663, intestato alla società Poste Italiane S.p.A. – D.A.C./S.C.A. – Servizi vari fatturati – IBAN: IT59 N 07601 03200 000041028663.
7. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136. La Società si impegna a rendere note entro il termine di 7 giorni eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo raccomandata a./r., per porre fine all'inadempimento, il Committente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a./r., nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 25;
 - c. qualora l'impresa non provveda alla reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente, ai sensi dell'articolo 18;
 - d. qualora siano intentate contro il Committente azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
 - e. nei casi di cui agli articoli 6 (Obbligazioni del Fornitore), 7 (Garanzie), 8 (Subappalto), 12 (Corrispettivi), art. 13 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Divieto di cessione del Contratto e Cessione del credito), 22 (Trasparenza dei prezzi), 27 (Obblighi di riservatezza), del presente atto;
 - f. qualora si sia proceduto all'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11;
3. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto.
4. Il Committente, nei casi di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 16 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 17 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi della normativa vigente. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge

ARTICOLO 18 CAUZIONE

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante fidejussione presso Banca Popolare di Sondrio ed

avente n FDI 272348/21 per un importo di Euro 159.330,50= per il Lotto 1 e n. FDI 272351/21 per un importo di Euro 180.135,86= per il Lotto 2, sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
4. Il Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. Il Committente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 11 "Penali", art. 141 "Risoluzione", art. 25 "Condizioni particolari di risoluzione" del presente Contratto.
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ARTICOLO 19 RECESSO

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a./r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della somma residua.
4. Ove le attività eseguite superino il valore del 10% dell'Importo Massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. In aggiunta ai commi precedenti, il Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente Contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 20 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata

in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Committente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 22 TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 23 FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 24 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e in forza del presente contratto di fornitura, Poste Italiane S.p.A., viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per conto di questo Ispettorato nazionale del lavoro, in esecuzione degli obblighi contrattuali, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (dati comuni es. anagrafici e di contatto) dei dipendenti INL/collaboratori, nonché degli utenti e/o soggetti terzi, effettuato in modalità elettronica, automatizzata o altra modalità e connesso alle attività oggetto del contratto sottoscritto.
2. Il Responsabile del trattamento, nello svolgere le attività di trattamento dei dati personali, deve:
 - a) garantire che i dati siano trattati nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza;
 - b) garantire che i dati trattati siano sottoposti al vincolo di riservatezza e che tutti gli autorizzati al trattamento dei dati personali osservino regole di condotta analoghe al mantenimento del segreto d'ufficio e del segreto professionale;
 - c) non comunicare a soggetti terzi i dati personali oggetto di trattamento in mancanza di una specifica autorizzazione del Titolare;
 - d) adottare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative idonee a garantire ai dati oggetto di trattamento un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento, del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - e) assistere l'INL con misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, al fine di soddisfarne l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge;
 - f) cancellare o restituire, su indicazione dell'INL i, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento;
 - g) mettere a disposizione dell'INL le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le verifiche, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzato;
 - h) predisporre e mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto dell'INL, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività necessarie per la gestione di quanto previsto dal contratto;
 - i) collaborare, senza indebito ritardo, con il Titolare per fornire riscontro alle richieste degli interessati e delle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e comunque fornire entro 24 ore dalla richiesta ogni informazione da questo formulata;
 - j) comunicare senza ritardo all'INL ogni possibile ipotesi di incidente di sicurezza o violazione dei dati personali, ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - k) dare riscontro con cadenza annuale all'INL, con riferimento al trattamento dei dati personali, delle misure di sicurezza adottate e degli audit eseguiti anche relativamente alle procedure di disaster recovery;
 - l) mantenere in UE i data center.
3. Nel trattamento dei dati personali, il Responsabile terrà conto di quanto definito nel contratto in relazione al servizio fornito o il bene acquistato, alla categoria di dati personali trattati per INL nell'adempimento degli obblighi contrattuali, in modalità elettronica e automatizzata o altra

modalità, esclusivamente per le finalità relative ai Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione, su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all'estero degli invii postali relativi alla Sede Centrale di Roma dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro, connesse allo svolgimento delle attività contrattuali.

4. Il Responsabile del trattamento può ricorrere, esclusivamente ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali, a Sub Responsabili per gestire le attività di trattamento. A tal fine, il Responsabile del trattamento rende disponibile all'Amministrazione l'elenco dei sub Responsabili, in merito al quale l'Amministrazione ha la facoltà motivata di opporsi, nel quale sono, altresì, specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile e i dati del contratto eseguito da terze parti.
5. In caso di aggiornamento del suddetto elenco, mediante modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub responsabili, il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare la nuova versione all'Amministrazione che, parimenti, avrà la facoltà motivata di opporsi, in relazione all'attribuzione dello specifico trattamento ad un determinato Sub Responsabile, aggiunto in caso di aggiornamento dell'elenco di cui sopra in corso di esecuzione del Contratto, chiedendone la sostituzione.
6. Il Sub-responsabile è parimenti responsabile e tenuto al rispetto di quanto previsto dal presente articolo, ferma restando la responsabilità solidale del Responsabile
7. La presente nomina produce effetti tra le parti per la durata del contratto sino al 1° novembre 2024.

ARTICOLO 25 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Qualora si dovesse addivenire alla stipula del presente contratto in via d'urgenza, la corresponsione da parte del Committente all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
2. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e il Committente avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente Contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ARTICOLO 26 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto si intende risolto e il Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 27 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in

- adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
 3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

ARTICOLO 28 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 29 CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, 29 settembre 2021

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il Direttore Centrale risorse umane, finanziarie e logistica
Dott. Giuseppe Diana

L'Impresa
Il legale rappresentante
Saverio Francesco Riccio

Il sottoscritto Saverio Francesco Riccio in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 – Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, variazioni contrattuali; Articolo 6 – Obbligazioni del fornitore; Articolo 7 - Garanzie; Articolo 8– Subappalto; Articolo 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 10 – Esecuzione; Articolo 11 - Penali; Articolo 12 - Corrispettivi; Articolo 13 Fatturazione e pagamenti; Articolo 14 – Risoluzione; Articolo 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 16 - Danni e responsabilità civile; Articolo 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 18 – Cauzione; Articolo 19– Recesso; Articolo 20 - Recesso per giusta causa; Articolo 21 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito; Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi; Articolo 23 - Foro esclusivo; Articolo 24 – Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali; Articolo 25 – Condizioni particolari di risoluzione; Articolo 26 - Ulteriore condizione risolutiva espressa; Articolo 27 - Obblighi di riservatezza, Articolo 28 – Incompatibilità; Articolo 29 – Clausola finale.

L'Impresa

Il legale rappresentante

Saverio Francesco Riccio